

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI RELATIVE ALLA DISCIPLINA SULL'OFFERTA AL PUBBLICO DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE

23 NOVEMBRE 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SEZIONE I – MOTIVAZIONI, OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Motivazioni e obiettivi del provvedimento

Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 giugno 2018, Serie generale n. 138, ha apportato al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private, di seguito anche "CAP") e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito anche "TUF"), le modifiche atte a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (di seguito anche "IDD"), in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017).

Più nel dettaglio, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 68/2018, per quanto di specifico rilievo in questa sede, riguardano l'eliminazione della definizione di "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione", di cui all'art. 1, comma 1, lett. *w-bis*), del TUF e la disciplina dell'informativa precontrattuale prevista nel nuovo art. 185 del CAP.

a) L'eliminazione della lettera *w-bis*) nel comma 1 dell'art. 1 del TUF

L'art. 2, comma 1, lett. *a*), del d.lgs. n. 68/2018 ha modificato l'art. 1 del TUF, eliminando la definizione di "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione", di cui al comma 1, lett. *w-bis*)¹, che non risultava più attuale, riferendosi a un sottoinsieme di prodotti rientranti nella nuova nozione europea di prodotti di investimento assicurativi o IBIP (*insurance based investment products*).

Al riguardo si evidenzia che la definizione di IBIP era stata già inserita nel TUF all'art. 1, comma 1, lett. *w-bis*.3), in occasione dell'adeguamento al regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito anche "Regolamento PRIIPs"), operato dal d. lgs. n. 224/2016.

Con il recepimento della IDD è stata dunque superata la coesistenza nella normativa nazionale di due definizioni non coincidenti, in linea con l'obiettivo di considerare gli IBIP come una categoria unitaria di prodotti, coerentemente con l'impostazione presente negli atti normativi europei (Regolamento PRIIPs, IDD) e già seguita dal legislatore nazionale in occasione dell'adeguamento del TUF al Regolamento PRIIPs.

¹ L'art. 1, comma 1, lett. *w-bis*), del TUF identificava i "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" con "le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".

Sia la IDD (art. 2, par. 1, n. 17), sia il Regolamento PRIIPs (art. 4, par. 1, n. 2), infatti, definiscono univocamente il “prodotto di investimento assicurativo” come “*un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato*”.

Il Regolamento PRIIPs, applicabile ai prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), nella cui nozione rientrano anche gli IBIP (art. 4, par. 1, n. 3), ha introdotto, dal 1° gennaio 2018, un documento a consegna obbligatoria, il *Key Information Document* o KID, contenente le informazioni chiave che devono essere fornite agli investitori al dettaglio in occasione dell’acquisto di PRIIP, al fine di agevolarne la comprensione e la comparabilità.

Ai sensi dell’art. 4-*sexies*, comma 2, lett. c), del TUF, la CONSOB è l’autorità competente a ricevere la notifica preventiva del KID (prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia), relativamente a tutti i PRIIP, ivi inclusi gli IBIP.

b) La disciplina sull’informativa precontrattuale degli IBIP

Il nuovo art. 185 del CAP, come sostituito dall’art. 1, comma 31, del d.lgs. n. 68/2018, con riferimento all’informativa precontrattuale sugli IBIP ha previsto la redazione, da parte delle imprese di assicurazione, di un documento informativo precontrattuale *standard* di base, identificato nel KID disciplinato dal Regolamento PRIIPs e di uno specifico “Documento informativo precontrattuale aggiuntivo” (“DIP aggiuntivo”), il cui contenuto è rimesso alla potestà regolamentare dell’IVASS. Secondo le previsioni dell’art. 185, comma 3, del CAP, il DIP aggiuntivo deve contenere le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie e promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nel KID, per consentire una conoscenza più approfondita del prodotto e permettere al cliente di pervenire a una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell’impresa. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo deve includere anche altre informazioni, come quelle sui reclami o sulla legge applicabile al contratto, previste dalla Direttiva *Solvency II* che, seppur non decisive per la scelta del prodotto, assumono comunque rilievo per il cliente.

L’art. 185, comma 3, prevede che resti comunque salvo “*quanto previsto dal testo unico dell’intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale*”.

L’IVASS, con il Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018, “*recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private*”, ha, per quanto di rilievo in questa sede, esercitato la delega regolamentare contenuta nell’art. 185, comma 4, del CAP, predisponendo lo schema di DIP aggiuntivo concernente gli IBIP. Tale Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019 (art. 49).

2. Descrizione dell’intervento regolamentare

Alla luce del nuovo regime normativo che si è delineato in ambito europeo e nazionale con riferimento alla trasparenza precontrattuale relativa agli IBIP, si ritiene di intervenire sul regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito “Regolamento Emittenti”) relativamente agli aspetti di seguito evidenziati.

a) Abrogazione della disciplina sull'offerta al pubblico dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

La disciplina di cui alla Parte II (“Appello al pubblico risparmio”), Titolo I (“Offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari”), Capo IV (“Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”) del Regolamento Emittenti contiene la normativa sull'offerta al pubblico dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione nei diversi ambiti demandati alla potestà regolamentare della CONSOB.

In proposito, si rileva che la disciplina dell'offerta al pubblico di tali prodotti non trova riferimento in una cornice europea, trattandosi di un istituto di portata esclusivamente nazionale la cui introduzione, avvenuta nel 2005 ad opera della Legge sul Risparmio, si collocava in un contesto in cui sui prodotti assicurativi il livello di legiferazione e di armonizzazione in ambito europeo era molto scarso, e dunque sussisteva l'esigenza di protezione degli investitori domestici a seguito delle problematiche sofferte dal mercato assicurativo negli anni precedenti al 2005.

Allo stato attuale tali esigenze di tutela sono presidiate, da un lato, dalla nuova disciplina europea che, nel settore assicurativo, è stata interessata da evoluzioni importanti, in un'ottica di avvicinamento a quella degli strumenti finanziari e di armonizzazione tra i paesi dell'UE (Regolamento PRIIPs che contiene la disciplina di trasparenza applicabile ai PRIIP, compresi gli IBIP, e IDD che introduce le regole di condotta da osservarsi nella distribuzione di tutti i prodotti assicurativi); dall'altro, dalla disciplina attuativa da ultimo dettata dall'IVASS nell'esercizio delle potestà regolamentari previste dal CAP come modificato dal d.lgs. n. 68/2018 (Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, già citato).

Pertanto, non ravvisandosi l'opportunità di mantenere una disciplina squisitamente domestica, che non trova spazio in altri Stati membri né riferimenti nella normativa di derivazione europea, viene abrogato il citato Capo IV.

Al fine di prevedere l'inapplicabilità della disciplina sull'offerta al pubblico prevista dal TUF e dalla relativa normativa CONSOB di attuazione nei confronti degli IBIP, si procede, inoltre, in conformità a quanto stabilito dall'art. 100, comma 2, del TUF, a modificare il comma 1 dell'art. 34-ter del Regolamento Emittenti (“Casi di inapplicabilità ed esenzioni”), prevedendo, alla lett. g)², l'inapplicabilità della disciplina in esame alle offerte aventi a oggetto i prodotti di investimento assicurativi. Siffatta previsione di carattere generale comporta l'abrogazione dei commi 7 e 8 dell'art. 34-ter.

L'art. 34-ter è interessato anche da un'ulteriore modifica concernente *l'incipit* del comma 1, nel quale viene inserito un espresso riferimento alla disciplina contenuta nel Regolamento Emittenti concernente gli obblighi di notifica alla CONSOB del KID PRIIPs (Parte II, Titolo I, Capo IV-bis). Tale modifica, che non risulta direttamente connessa al recepimento della IDD, ha lo scopo di chiarire che gli obblighi di notifica alla CONSOB del KID non ricadono nel perimetro dei casi di inapplicabilità ed esenzioni previsti dall'art. 34-ter del medesimo Regolamento, stante quanto previsto dall'art. 100, comma 3-bis, del TUF, secondo cui *“Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio come ivi definiti”*.

² Nel quadro normativo attualmente vigente la lett. g) si riferisce soltanto alle offerte *“aventi ad oggetto i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione con premio minimo iniziale di almeno 100.000 euro”*.

b) Eliminazione degli Schemi 5, 6 e 7 dell'Allegato 1B al Regolamento Emittenti

I profili connessi al regime informativo precontrattuale degli IBIP hanno formato oggetto di approfondimento nell'ambito di una specifica attività di coordinamento tra CONSOB e IVASS, essendo emersa, sin dall'attuazione del Regolamento PRIIPs, la necessità di rivedere i regimi informativi preesistenti, al fine di delineare un regime uniforme per tutti gli IBIP, assicurare la compatibilità con il KID dei PRIIPs, rimuovere le duplicazioni ed evitare informazioni contrastanti o ridondanti.

Al fine di soddisfare tale esigenza e di realizzare una semplificazione della disciplina applicabile in modo uniforme a tutti gli IBIP in tema di trasparenza, per effetto della menzionata abrogazione della Parte II, Titolo I, Capo IV del Regolamento Emittenti si elimina, per i prodotti di ramo III e V, l'obbligo di pubblicare un prospetto d'offerta, redatto secondo gli Schemi 5, 6 e 7 (rispettivamente per *unit linked*, *index linked* e prodotti di capitalizzazione) dell'Allegato 1B al Regolamento Emittenti.

Le modifiche in esame entreranno in vigore il 1° gennaio 2019, contestualmente dunque all'entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 41/2018. In tal modo, a partire da tale data, la documentazione precontrattuale da rendere disponibile all'investitore sarà uniforme per tutti gli IBIP³ e sarà articolata come segue:

- 1) il KID PRIIPs, che illustra gli elementi chiave del prodotto;
- 2) il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo predisposto dall'IVASS, contenente le informazioni sull'emittente, in modo da assolvere ai requisiti previsti dalla *Solvency II*, con riferimento anche alla relazione sulla solvibilità, nonché gli ulteriori elementi informativi riferiti ai diritti e agli obblighi dei contraenti.

Tali documenti congiuntamente consentono di offrire all'investitore un adeguato livello di informazioni in fase precontrattuale, come emerso da un'analisi svolta dalla CONSOB volta a verificare che il nuovo regime informativo che si è venuto a delineare contenga tutti gli elementi attualmente previsti negli Schemi 5, 6 e 7 dell'Allegato 1B al Regolamento Emittenti⁴.

SEZIONE II – ANALISI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE

La CONSOB ha provveduto allo svolgimento di una consultazione pubblica con gli operatori del mercato nel periodo 28 giugno 2018 – 27 agosto 2018, in ordine alle modifiche da apportare al Regolamento Emittenti.

³ Al contrario, il regime attualmente vigente prevede:

a) per i prodotti di ramo III e V, l'obbligo di pubblicare un prospetto d'offerta redatto secondo gli Schemi del Regolamento Emittenti della CONSOB il quale stabilisce, altresì, un regime di consegna modulare in base al quale solo la scheda sintetica e le condizioni di contratto devono essere consegnate agli investitori obbligatoriamente, mentre le altre parti del prospetto devono essere consegnate su richiesta;

b) per gli altri IBIP, l'obbligo di pubblicare un fascicolo informativo redatto secondo le disposizioni dettate dall'IVASS (Regolamento n. 35/2010).

Con l'applicazione, dal 1° gennaio 2018, del Regolamento PRIIPs, l'informativa da mettere a disposizione dell'investitore al dettaglio di IBIP si è arricchita del KID.

⁴ Di tale analisi si è dato conto nel Documento di consultazione concernente le modifiche in esame, pubblicato sul sito della CONSOB il 28 giugno 2018.

In risposta al documento di consultazione hanno fornito osservazioni i seguenti tre rispondenti⁵:

| Soggetto | Categoria | Settore |
|---|--------------------------|---------------|
| ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) | Associazione | assicurazioni |
| UNIPOL Gruppo S.p.A. | Impresa di assicurazione | assicurazioni |
| DLA Piper (Studio Legale Tributario Associato) | Studio legale | osservatore |
| Milano Finanza Editori S.p.A. | Società | osservatore |

Di seguito, vengono sintetizzate le osservazioni pervenute ad esito della consultazione sopra indicata, che nella maggior parte dei casi si sono risolte in richieste di chiarimenti sulla normativa applicabile, e le relative valutazioni svolte.

Richieste di chiarimenti

In particolare, **ANIA**, esprimendo apprezzamento per la scelta effettuata dalla CONSOB nel documento di consultazione, ha formulato alcune richieste di chiarimento di carattere generale ed altre attinenti, invece, a singole disposizioni del Regolamento Emittenti, oggetto di abrogazione nel documento di consultazione.

Da un punto di vista generale è stata chiesta conferma della circostanza che, alla luce delle modifiche al Regolamento Emittenti sottoposte a consultazione e del nuovo art. 25-ter del TUF, come modificato dal d.lgs. n. 68/2018, le imprese di assicurazione non sono più tenute ad adempiere agli obblighi informativi verso la CONSOB previsti dalla delibera CONSOB n. 17297/2010 relativa alle “Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati”.

Relativamente a tale osservazione si rappresenta che, in attesa di una revisione sistematica degli obblighi di comunicazione in capo ai soggetti vigilati, di cui alla citata delibera CONSOB n. 17297/2010, a far data dal 1° ottobre 2018 è venuta meno la competenza della CONSOB a vigilare sull’attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi effettuata in via diretta dalle imprese di assicurazione. Pertanto, le imprese di assicurazione non sono più tenute alla trasmissione dei dati e delle informazioni relativi a periodi successivi al 1° ottobre 2018.

Con riferimento ai contratti in essere, aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, per i quali è stato redatto un prospetto di offerta secondo quanto previsto dagli Schemi 5, 6 e 7 dell’Allegato 1B al Regolamento Emittenti, **ANIA**:

- a) ritiene che, qualora l’impresa di assicurazione decida di mettere a disposizione degli investitori nuovi sottostanti (fondi, OICR) ai prodotti finanziari già collocati, la documentazione d’offerta sarà costituita dal KID PRIIPs e dal DIP aggiuntivo di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018;

⁵ Le risposte alla consultazione sono integralmente pubblicate sul sito www.consob.it.

- b) ha chiesto se sia ancora vigente l'obbligo di informare i clienti della modifica del profilo di rischio del prodotto calcolato in base alla nota metodologica di cui alla Comunicazione CONSOB n. DIN/DSE/9025454 del 24 marzo 2009.

Con riferimento all'osservazione formulata *sub a)*, si condivide l'interpretazione dell'associazione di categoria secondo cui, nel caso in cui l'impresa di assicurazione metta a disposizione di investitori che hanno già sottoscritto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione nuovi sottostanti relativi ai medesimi prodotti, la documentazione d'offerta dovrà essere costituita dal KID e dal DIP aggiuntivo, analogamente a quanto avverrebbe per la documentazione d'offerta relativa ai medesimi sottostanti che sarebbe messa a disposizione dei nuovi investitori.

In merito all'osservazione *sub b)*, poiché il Regolamento IVASS n. 41, vigente dal 1° gennaio 2019, non prevede con riferimento alla distribuzione di IBIP un obbligo analogo a quello previsto dall'art. 34, comma 4, del Regolamento Emittenti, oggetto di abrogazione in questa sede, si ritiene che non sia più vigente l'obbligo di comunicare ai clienti la variazione del profilo di rischio del prodotto nemmeno se riferito ai contratti attualmente già in essere. La previsione della coesistenza di due diversi regimi informativi in merito a tale aspetto, uno per i clienti che hanno sottoscritto prima del 1° gennaio 2019 e uno per i sottoscrittori successivi, da una parte risulterebbe eccessivamente onerosa per le imprese di assicurazione offerenti che dovrebbero seguire due diverse metodologie per il calcolo del rischio in relazione allo stesso prodotto, dall'altra potrebbe creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i clienti che hanno sottoscritto in base al regime attualmente vigente, destinatari di una comunicazione personalizzata, e i nuovi sottoscrittori che, ai sensi della normativa emanata dall'IVASS, non ricevono direttamente tale informativa.

Infine, **ANIA e UNIPOL Gruppo S.p.A.** hanno auspicato un coordinamento tra l'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento Emittenti e l'entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 41/2018 (1° gennaio 2019).

Al riguardo si condivide la necessità di assicurare una tempistica coordinata per il passaggio al nuovo regime informativo, evitando duplicazioni. Pertanto, l'entrata in vigore delle presenti modifiche al Regolamento Emittenti sarà il 1° gennaio 2019.

Con riferimento, invece, alle osservazioni più specifiche formulate da **ANIA**, le stesse hanno riguardato disposizioni del Regolamento Emittenti oggetto di abrogazione nel documento di consultazione.

In particolare, l'art. 30, relativo all'obbligo di comunicare alla CONSOB i casi di cessazione e interruzione dell'offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione relativa a prospetti pubblicati, è stato oggetto di alcune richieste di chiarimenti che hanno riguardato gli aspetti che seguono:

- a) è stata chiesta conferma dell'interpretazione secondo cui le imprese di assicurazione non dovranno più adempiere a siffatto obbligo informativo, dovendo soltanto comunicare l'eventuale data a partire dalla quale il KID non sarà più messo a disposizione degli investitori al dettaglio;
- b) sono stati chiesti chiarimenti su come debbano essere gestiti i casi di cessazione o interruzione dell'offerta con riferimento a prodotti già attualmente depositati sulla piattaforma SAIVIA o che verranno depositati prima dell'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento Emittenti sottoposte a consultazione. In particolare è stato chiesto se sarà

necessario chiudere tutti i prodotti non essendo più disponibile il prospetto d'offerta, oppure se la chiusura andrà effettuata in corrispondenza dell'effettiva data di interruzione/chiusura dell'offerta anche se successiva all'entrata in vigore del Regolamento Emittenti aggiornato.

In merito all'osservazione *sub a)*, si ritiene che l'abrogazione dell'art. 30 faccia venir meno l'obbligo di comunicare alla CONSOB i casi di cessazione e interruzione dell'offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione relativa a prospetti pubblicati. In tali fattispecie, infatti, trattandosi di offerte in corso, dal 1° gennaio 2019 la documentazione d'offerta sarà costituita dal KID e dal DIP Aggiuntivo e, pertanto, troverà applicazione la disciplina dettata dalla CONSOB nelle *“Istruzioni operative per la notifica del KID dei PRIIPs”*, secondo cui *“Con riferimento a ciascun PRIIP (...) gli operatori sono tenuti a comunicare l'eventuale data a partire dalla quale il KID relativo al prodotto non sia più attuale in quanto il prodotto non è più messo a disposizione degli investitori al dettaglio”*.

Con riferimento ai prospetti depositati in SAIVIA (o che saranno depositati in SAIVIA ai sensi della normativa vigente fino all'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento Emittenti sottoposte a consultazione), si ritiene, in un'ottica di maggiore chiarezza e tutela per gli investitori, che, in corrispondenza del passaggio al nuovo regime informativo, i suddetti prospetti debbano essere chiusi, attraverso una comunicazione da inviare alla CONSOB tramite apposita funzione prevista nel SAIVIA, anche se l'offerta è ancora in corso. Infatti, per i prodotti già esistenti e che continueranno a essere messi a disposizione degli investitori dopo l'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento Emittenti, dovrà essere consegnato il nuovo *set* informativo. Al fine della chiusura dei prospetti depositati in SAIVIA, sarà consentito un periodo transitorio di 3 mesi fino alla data del 31 marzo 2019.

Ulteriori osservazioni sono state formulate da **ANIA** in merito all'art. 33, relativo all'aggiornamento del prospetto d'offerta, in relazione al quale:

- a) è stata chiesta conferma dell'interpretazione secondo cui la sua abrogazione faccia venir meno l'obbligo, previsto dal manuale di istruzione del sistema SAIVIA a carico delle imprese di assicurazione, di comunicare, in sede di aggiornamento annuale del prospetto, i dati relativi ai premi, riscatti/rimborsi e valorizzazioni in corso di tutti i prodotti depositati e con un portafoglio attivo;
- b) relativamente ai contratti attualmente in essere, è stata chiesta conferma dell'interpretazione secondo cui l'abrogazione dell'art. 33 comporta il venir meno dell'obbligo per le imprese di assicurazione di inviare ai clienti, a seguito dell'aggiornamento della Parte II del prospetto, i dati aggiornati;
- c) relativamente alle informazioni periodiche, è stata chiesta conferma dell'interpretazione secondo cui la relativa disciplina sarà rinvenibile nel Regolamento IVASS n. 41/2018.

Relativamente alle osservazioni formulate si conferma che, a partire dal 1° gennaio 2019:

- viene meno l'obbligo di comunicare alla CONSOB i dati relativi ai premi, riscatti/rimborsi e valorizzazioni in corso di tutti i prodotti depositati e con un portafoglio attivo;
- viene meno l'obbligo di comunicare ai clienti i dati aggiornati della Parte II del prospetto anche con riferimento ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento Emittenti in esame;

- le informazioni periodiche da comunicare ai clienti sono disciplinate dal Regolamento IVASS n. 41/2018 e, in particolare, dagli artt. 24 e 25.

Sempre in relazione all'art. 33, lo **Studio Legale Tributario Associato DLA Piper** ha chiesto se sarà prevista una disciplina transitoria applicabile ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione attualmente in commercio, in particolare per i casi di aggiornamento del prospetto, attualmente contemplati dall'art. 33.

Al riguardo si ritiene non necessario prevedere una disciplina transitoria con riferimento all'abrogazione dell'art. 33, in quanto il venir meno dell'obbligo di aggiornamento del prospetto è compensato dall'informativa periodica che deve essere fornita all'investitore ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 41/2018.

Il medesimo rispondente alla consultazione ha chiesto, inoltre, conferma dell'interpretazione secondo cui anche per i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione con premio minimo iniziale di almeno 100.000 euro, l'informativa precontrattuale sarà costituita dal KID, come previsto dal Regolamento PRIIPs, e dal DIP aggiuntivo, come previsto dal Regolamento IVASS n.41/2018, in aggiunta alle Condizioni Generali di Assicurazioni, il Modulo di Proposta e il Glossario.

In merito a tale richiesta, si rappresenta che, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 34-ter, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti, è chiarito in via definitiva che per i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione anche con premio minimo iniziale di almeno 100.000 euro si applica la disciplina PRIIPs.

Richieste di modifiche

Milano Finanza Editori S.p.A. ha chiesto di mantenere l'obbligo previsto dall'art. 34 del Regolamento Emittenti di pubblicare su almeno un quotidiano a diffusione nazionale il valore delle quote o degli indici dei fondi assicurativi *unit* e *index linked*, non rinvenendosi un siffatto obbligo nella disciplina dettata dall'IVASS (art. 24 del Regolamento IVASS n. 41/2018).

In merito a tale osservazione, si rappresenta che per le ragioni esposte nella precedente sezione, si è ritenuto di abrogare la disciplina sull'offerta al pubblico di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nel cui ambito si inserivano anche le disposizioni concernenti gli obblighi informativi di cui all'art. 34 a carico delle imprese di assicurazioni. A seguito di tale abrogazione la normativa rinvenibile al riguardo sarà quella di cui all'art. 24 del Regolamento IVASS n. 41/2018, che però non contempla obblighi di pubblicazione a mezzo stampa.

Analogamente, anche nel Regolamento Emittenti (art. 22), con riferimento agli OICVM UE, la pubblicazione del valore unitario della quota o azione, è prevista "*secondo modalità appropriate e idonee a garantire un'agevole consultazione della fonte e la pubblicità dell'informazione*".

SEZIONE III - INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO

La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi

dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654.

Ai fini della successiva revisione dell'atto, la disciplina sulla trasparenza precontrattuale concernente la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, come delineatesi anche a seguito delle potestà regolamentari attribuite all'IVASS dal CAP, verrà analizzata con particolare riferimento alle tutele informative riconosciute al cliente.